ARPAE

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia

dell'Emilia - Romagna

*** * ***

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-2319 del 15/05/2019
Oggetto	DPR 59/2013. VOLTURA AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE. DITTA SMB FINALE EMILIA SRL (ex ENEL GREEN POWER FINALE EMILIA SRL) (Imp. v. CERESA N. 11) FINALE EMILIA (MO). Rif. Prat. n. 3960/2019 ARPAE SINADOC.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-2360 del 14/05/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	BARBARA VILLANI

Questo giorno quindici MAGGIO 2019 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, BARBARA VILLANI, determina quanto segue.

OGGETTO:
DPR 59/2013. **VOLTURA** AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE.
DITTA **SMB FINALE EMILIA SRL (ex ENEL GREEN POWER FINALE EMILIA SRL) (Imp. v. CERESA N. 11) FINALE EMILIA (MO).**
Rif. Prat. n. 3960/2019 ARPAE SINADOC.

La legge 4 aprile 2012, n. 35 (di conversione del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5), approvando disposizioni in materia di semplificazione e sviluppo, ha previsto all'art. 23 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per le piccole e medie imprese, demandando ad un successivo Regolamento la disciplina di dettaglio.

In attuazione di tale disposizione è stato emanato il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale".

In particolare:
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, attribuisce ad Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell'articolo 7 del DPR 160/2010, oppure nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 241/1990;
- il Capo II riporta le procedure per il rilascio, il rinnovo e la modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Si richiamano inoltre:
- Il D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., recante "Norme in materia ambientale";
- le pertinenti norme settoriali ambientali oggi vigenti;
- la Legge Regionale n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" che assegna le funzioni amministrative in materia di AUA all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

In data 18/9/2015 ENEL GREEN POWER FINALE EMILIA SRL, avente sede legale in comune di Roma, v. Regina Margherita n. 125, quale gestore dell'impianto ubicato in comune di Finale Emilia, v. Ceresa 11, ha presentato al SUAP territorialmente competente la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale, successivamente trasmessa alla Provincia di Modena e assunta agli atti in data 20/10/2015, con prot. n. 92443/9.13.
La domanda è stata perfezionata con le integrazioni volontarie assunte agli atti della Provincia di Modena in data 23/10/2015 con prot. n. 93357/9.13, e da ulteriore documentazione integrativa assunta agli atti della Provincia di Modena in data 14/12/2015 con prot. n. 106579;

La Ditta nell'impianto di cui sopra effettua attività di produzione di energia termoelettrica con centrale alimentata a biomasse;

Durante l'iter autorizzatorio e i lavori della Conferenza di Servizi, tenutasi il giorno 15/1/2016, sono stati acquisiti:
- parere del Comune di Finale Emilia, Servizio Urbanistica e Edilizia Privata, prot. n. 1344 del 15/1/2016;
- parere igienico sanitario, espresso dal Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda USL di Modena, Sede di Mirandola, prot. n. 3004/16 del 15/1/2016 con le seguenti considerazioni:
    - relativamente alla diversa modalita' di copertura delle biomasse si rimanda al proponente della domanda la responsabilita' di gestire correttamente le coperture delle biomasse affinche' non si verifichino: generazione di acque di dilavamento, processi di fermentazione per eccessivi tenori di umidita' che possano comportare maleodoranze per le popolazioni eventualmente esposte, fenomeni che possano comportare la combustione dei materiali in deposito;
    - in riferimento allo scarico dei reflui industriali generati dall'impianto di produzione di acqua demineralizzata, ottenuta dal trattamento delle acque sotterranee prelevate dai pozzi aziendali, rappresentati dai lavaggi dei filtri del medesimo impianto, si ritiene opportuno che l'azienda provveda periodicamente ad eseguire autocontrolli allo scarico dei parametri previsti dal D.Lgs 152/2006 Parte Terza per gli scarichi in acque superficiali, ricercando senz'altro fra questi anche la concentrazione dei metalli pesanti.
- parere relativo alla Valutazione di Impatto Acustico espresso da ARPAE - Distretto Area Nord-Carpi, prot. n. 507 del 14/1/2016;

A seguito della domanda sopracitata è stata adottata Autorizzazione Unica Ambientale con Determinazione Dirigenziale di ARPAE-SAC di Modena n. 338 del 23/2/2016, comprensiva di Allegati Acqua, Aria e Impatto Acustico;

ARPAE - SEZIONE DI MODENA, sulla base si quanto emerso dall'attività di vigilanza svolta, ha ritenuto necessario procedere alla modifica di talune prescrizioni contenute negli allegati Acqua e Aria alla vigente Autorizzazione Unica Ambientale, come da relazione tecnica prot. n. 2972 del 17/02/2017; è stata pertanto adottato **Aggiornamento della Autorizzazione Unica Ambientale con Determinazione Dirigenziale di ARPAE-SAC di Modena n. 1833 del 6/4/2017, comprensiva di Allegati Acqua, Aria e Impatto Acustico;**

In data 14/11/2018, acquisita agli atti con prot. n. 23465, è pervenuta alla Scrivente Agenzia la nota con la quale si comunica la variazione di denominazione sociale e di sede legale da ENEL GREEN POWER FINALE EMILIA SRL a **SMB FINALE EMILIA SRL,** avente sede legale in comune di Argenta (FE), v. Val d'Albero n. 73, con la quale si dichiara altresi' che non sono intervenute modifiche sostanziali all'impianto produttivo di v. Ceresa n. 11 – Finale Emilia;

Si ritiene di VOLTURARE la vigente Autorizzazione Unica Ambientale, comprensiva degli Allegati Acqua, Aria e Impatto Acustico, adottata con Determinazione Dirigenziale di ARPAE-SAC di Modena n. 1833 del 6/4/2017, alla ditta SMB FINALE EMILIA SRL con sede produttiva in comune di Finale Emilia (MO), v. Ceresa n. 11;

Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Barbara Villani, Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C) ARPAE di Modena.
Titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia Romagna, con sede in Bologna, v. Po n. 5.
Responsabile del trattamento dei medesimi dati è la Dott.ssa Barbara Villani, Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C) ARPAE di Modena.

Le informazioni che devono essere note ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nell' "Informativa per il trattamento dei dati personali" consultabile presso la segreteria del S.A.C. ARPAE di Modena, con sede in Modena, via Giardini n. 472 e visibile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it.

Per quanto precede,

la Dirigente determina

1) di adottare l'Autorizzazione Unica ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 3 del DPR 59/2013 da rilasciare al Gestore della ditta SMB FINALE EMILIA SRL per l'impianto ubicato in comune di Finale Emilia (MO), v. Ceresa n. 11, che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Acqua	Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06
Rumore	Comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 - 6, della L. 447/95;

2) di disporre la revoca della precedente A.U.A di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 1833 del 6/4/2017;

3) di stabilire che le condizioni e le prescrizioni da rispettare sono contenute negli allegati di seguito elencati e costituenti parte integrante del presente atto:
- Allegato Acqua – Attività di scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125).
- Allegato Aria – Attività di emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06.
- Allegato Impatto Acustico - comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 - 6, della L. 447/95.

4) di fare salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti;

5) di stabilire che **il termine di validità della presente autorizzazione è fissato al 23/2/2031**; fatto salvo quanto indicato nel provvedimento conclusivo rilasciato da SUAP competente.
A tal proposito, il presente provvedimento diviene esecutivo dal momento della sottoscrizione da parte del Dirigente del S.A.C. di ARPAE Modena, mantenendo l'efficacia dipendentemente dalla data di rilascio dell'atto conclusivo da parte del SUAP competente.

6) di stabilire che l'eventuale **domanda di rinnovo** dovrà essere inoltrata, conformemente al modello predisposto dall'Autorità Competente e completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza sopra indicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013;

7) eventuali **modifiche** che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto, oppure variazioni del Gestore (persona fisica o giuridica), devono essere comunicate alla Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda;

8) di informare che:

a) al fine di verificare la conformità dell'impianto rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, comprensivo degli allegati, si individuano ai sensi delle vigenti "norme settoriali" le seguenti Autorità competenti per il controllo e relativi atti collegati per i seguenti titoli abilitativi:

Titolo ambientale	Autorità di controllo
Autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali in acque superficiali	ARPAE Sez. Prov.le di Modena
Autorizzazione agli scarichi di acque reflue domestiche in acque superficiali	Comune di Finale Emilia
Autorizzazione agli scarichi di acque di dilavamento in acque superficiali	ARPAE Sez. Prov.le di Modena
Autorizzazione alle emissioni in atmosfera	ARPAE Sez. Prov.le di Modena
Nulla-osta o Comunicazione in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento acustico	Comune di Finale Emilia

b) gli Enti di cui sopra, ove rilevino secondo le rispettive competenze e situazioni di non conformità, rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, procederanno secondo quanto stabilito nell'atto stesso o nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale di settore;

c) contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, entrambi decorrenti dalla data di notifica o di comunicazione;

d) ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;

e) il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE;

9) di dare atto che l'adozione della presente Autorizzazione Unica Ambientale, costituisce un sub-procedimento che confluisce nell'Atto di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 387/2003

La Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE-Modena
Dott.ssa Barbara Villani

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.
da sottoscrivere in caso di stampa
La presente copia, composta di n. ____ fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.
Data _____ Firma _____

Allegato ACQUA

Ditta SMB FINALE EMILIA SRL (ex ENEL GREEN POWER FINALE EMILIA SRL) (Imp. v. CERESA N. 11) FINALE EMILIA (MO).

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Acqua	Scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125) – Acque reflue domestiche in acque superficiali – Acque meteoriche di dilavamento in acque superficiali – Acque reflue industriali in acque superficiali **Voltura**

A - PREMESSA NORMATIVA

La Regione Emilia Romagna con Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 1053 del 9/6/2003 ha emanato la Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs 152/1999 e ss. mm. e ii. recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

In attuazione dell'articolo 39 del D.Lgs 152/1999 è stato approvato l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 286 del 14/2/2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne";

La parte terza del D.Lgs 152/2006 "Norme in materia ambientale" e ss. mm. e ii. ha abrogato e sostituito il D.Lgs 152/1999;
Con l'articolo 124, comma 1, del suddetto decreto legislativo viene previsto che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati;

La Regione Emilia Romagna ha successivamente emanato la L.R. 5/2006, con la quale viene confermata la validità giuridica ed applicativa di entrambe le direttive regionali sopra richiamate in attuazione al D.Lgs 152/2006 e ss. mm. e ii.;

Con l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 1860 del 18/12/2006 vengono emesse le "linee guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. n. 286/2005";

Il DPR 277/2011 ha introdotto criteri di "Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – scarichi acque – impatto acustico";

B - PARTE DESCRITTIVA

In data 14/11/2018, acquisita agli atti con prot. n. 23465, è pervenuta alla Scrivente Agenzia la nota con la quale si comunica la variazione di denominazione sociale da ENEL GREEN POWER FINALE EMILIA SRL a **SMB FINALE EMILIA SRL,** con la quale si dichiara altresi' che non sono intervenute modifiche sostanziali all'impianto produttivo di v. Ceresa n. 11 – Finale Emilia;

Nello stabilimento di cui sopra è svolta attività di produzione di energia termoelettrica con centrale alimentata a biomasse.

L'attivita' di cui sopra è autorizzata allo scarico di acque reflue come da Allegato Acqua alla Autorizzazione Unica Ambientale adottata Determinazione Dirigenziale di ARPAE-SAC di Modena n. 1833 del 6/4/2017, per la configurazione di seguito descritta.

Acque reflue domestiche in acque superficiali
Nell'impianto sono presenti 2 scarichi domestici: palazzina uffici (recapito finale in Cavo Canalazzo, punto di scarico 1) e portineria (recapito in Fossa Ceresa in sinistra). Ciascuno è dotato di fossa Imhoff e filtro anaerobico.

Acque meteoriche di dilavamento in acque superficiali
Come specificato dalla ditta in sede di Conferenza, l'area impermeabilizzata soggetta a dilavamento coincide con le sole aree identificate nella tavola "Planimetria raccolta acque meteoriche e prima pioggia (vista d'insieme zona 1)". Il sistema è dotato di impianto di depurazione idoneo. Le acque che dilavano tale area hanno come recapito finale il Cavo Canalazzo, scarico n. 1.
Un secondo sistema di raccolta di acque meteoriche è previsto anche per l'area di manovra della Sottostazione Elettrica, non destinato ad ospitare stoccaggi. E' dotato di sistema di depurazione a scopo cautelativo e di vasca di laminazione ai fini del rispetto del principio dell'invarianza idraulica; le acque afferiscono allo scarico n. 2 nel Cavo Canalazzo.

Acque reflue industriali in acque superficiali
Tale scarico è generato dall'impianto di produzione dell'acqua demineralizzata ottenuta dal trattamento delle acque sotterranee prelevate dai pozzi aziendali ed è costituito dal lavaggio dei filtri dell'impianto stesso. Lo scarico confluirà in acque superficiali (scarico n. 1 nel Cavo Canalazzo). La rete è identificata nella tavola "Planimetria generale fogna nere, INDUSTRIALI (zona 4)."

L'approvvigionamento dell'acqua avviene da 2 pozzi di proprietà della ditta.

C - ISTRUTTORIA E PARERI

Durante l'iter autorizzatorio per il rilascio della precedente A.U.A. è stata acquisita relazione tecnica, prot. n. 2972 del 17/02/2017, di ARPAE – Sezione di Modena;

D - PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

E' autorizzato il gestore della ditta SMB FINALE EMILIA SRL, per l'insediamento posto a FINALE EMILIA (MO), in via Ceresa n. 11, a scaricare le acque reflue domestiche, le acque meteoriche di dilavamento e le acque reflue industriali derivanti dall'attività di produzione di energia elettrica da biomassa in acque superficiali, e precisamente nel Cavo Canalazzo, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1) lo scarico in acque superficiali delle acque reflue industriali deve avvenire nel rispetto dei limiti della tabella 3 (allegato 5 alla parte terza) del D.Lgs 152/2006;

2) il rispetto dei limiti tabellari, per le acque reflue industriali, è riferito ad un campione medio prelevato nell'arco di 3 ore. L'autorità preposta al controllo può, con motivazione espressa nel verbale di campionamento, effettuare il prelievo su tempi diversi al fine di ottenere il campione più adatto a rappresentare lo scarico;

3) s'individua come manufatto di prelievo ai fini dei campioni fiscali il pozzetto di ispezione posto immediatamente a valle dell'impianto di depurazione. Il personale tecnico dell'Autorità di controllo è autorizzato ad effettuare all'interno dell'insediamento tutte le ispezioni che ritenga necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi;

4) in merito alla vasca di accumulo di emergenza da 2800 mc, il suo contenuto dovrà essere smaltito come rifiuto e non dovrà avere alcuna struttura di scarico; dovrà essere rispettato un franco di sicurezza nell'uso della vasca di cui sopra non inferiore a 20 cm dal bordo superiore della vasca;

5) nel punto di intersezione dello scarico dell'impianto con lo scarico del confinante impianto di CO.PRO.B. dovrà essere presente un pozzetto d'ispezione che consenta l'individuazione dei due scarichi separati;

6) in merito al proposto monitoraggio in continuo di pH e cloruri nella vasca di 50 mc in cui verrà raccolto il refluo prima dello scarico, la ditta deve effettuare la registrazione in continuo, elettronica o cartacea, dei valori monitorati comprensivi della data e dell'ora.
La ditta deve eseguire, inoltre, il controllo visivo giornaliero circa la perfetta efficienza del sistema di monitoraggio in continuo dei parametri pH e Cloruri e deve predisporre un Registro (cartaceo o elettronico) in cui siano annotate le manutenzioni e gli interventi di ripristino e riparazione.

7) La ditta dovrà provvedere periodicamente ad effettuare autocontrolli allo scarico per verificare il rispetto dei limiti previsti per gli scarichi in acque superficiali dalla Tab. 3 dell'allegato 5, Parte Terza del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.; dovranno essere ricercati i seguenti parametri: pH, solidi sospesi totali, BOD5, COD, azoto ammoniacale (come NH4), azoto nitrico (come N), cloruri, solfati (come SO4), fosforo totale (come P), ferro, manganese, arsenico, piombo, cromo totale, cadmio, nichel, rame e zinco.La frequenza degli autocontrolli dovrà essere trimestrale per il primo anno (a partire dal rilascio dell'autorizzazione) e successivamente, in assenza di superamenti dei limiti di legge, semestrale. Le analisi effettuate dovranno essere inviate tramite PEC ad Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni e Distretto Area Nord.

8) Deve essere mantenuta a disposizione dell'organo di controllo la documentazione comprovante la manutenzione e la gestione dell'impianto. Tale documentazione deve contenere:
-i certificati degli autocontrolli analitici effettuati;
-indicazioni circa gli interventi strutturali e impiantistici effettuati al fine di mantenere in perfetta efficienza l'impianto;
- i quantitativi di acqua prelevati distinti per i vari usi (civili, produttivi e di raffreddamento);
- i quantitativi di fanghi derivanti dall'impianto di depurazione e la relativa destinazione;

9) devono essere mantenuti in efficienza idonei contatori volumetrici nei punti di approvvigionamento e distinti per i vari utilizzi;

10) i fanghi di risulta dell'impianto di depurazione dovranno trovare recapito in impianti di smaltimento diversi a seconda della tipologia del rifiuto e secondo le seguenti priorità:
- in idoneo impianto autorizzato di valorizzazione dei fanghi (impianto di compostaggio);
- sul suolo, per i fanghi biologici, previa autorizzazione provinciale ai sensi dell'articolo 9 del D.Lgs 99/92 e previa osservanza delle disposizioni in esso contenute;
- in idoneo impianto di trattamento di rifiuti, autorizzato ai sensi del D.Lgs 152/2006.

La Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE-Modena
Dott.ssa Barbara Villani

Allegato ARIA

Ditta SMB FINALE EMILIA SRL (ex ENEL GREEN POWER FINALE EMILIA SRL) (Imp. v. CERESA N. 11) FINALE EMILIA (MO).

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269, comma 8, della Parte Quinta del D.Lgs 152/06 **Voltura**

A - PREMESSA NORMATIVA

La PARTE QUINTA del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera, all'art. 268 punto 1, lettera o) attribuisce alla competenza della Regione, o a diversa autorità indicata dalla legge regionale, il rilascio dell'autorizzazione per le emissioni in atmosfera provenienti da impianti e attività che possano provocare inquinamento atmosferico;

L'art. 269, punto 8, del citato Decreto Legislativo prevede che in caso di modifica non sostanziale dell'impianto, che non comporti variazioni qualitative e/o quantitative delle emissioni inquinanti, l'autorità competente provvede, ove necessario, ad aggiornare l'autorizzazione in atto.

Spetta alla stessa Regione la fissazione dei valori delle emissioni di impianti sulla base della miglior tecnologia disponibile tenendo conto delle linee guida fissate dallo Stato e dei relativi valori di emissione;

B - PARTE DESCRITTIVA

In data 14/11/2018, acquisita agli atti con prot. n. 23465, è pervenuta alla Scrivente Agenzia la nota con la quale si comunica la variazione di denominazione sociale da ENEL GREEN POWER FINALE EMILIA SRL a **SMB FINALE EMILIA SRL,** con la quale si dichiara altresi' che non sono intervenute modifiche sostanziali all'impianto produttivo di v. Ceresa n. 11 – Finale Emilia;

Nello stabilimento di cui sopra è svolta attività di produzione di energia termoelettrica con centrale alimentata a biomasse.

L'attivita' di cui sopra è autorizzata alle emissioni in atmosfera, come da Allegato Aria alla Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione Dirigenziale di ARPAE-SAC di Modena n. 1833 del 6/4/2017, per la seguente configurazione:

- la continuazione delle emissioni in atmosfera derivanti dai seguenti punti di emissione:

Emissione n.	Descrizione
1	Aspirazione fossa/silos + sfiati silos di materie prime in polvere e rifiuti polverulenti + centrale termoelettrica a biomasse
2	Caldaia di back-up
3	Generatore elettrico di emergenza

- il seguente consumo di materie prime

- biomassa solida vegetale 97.000 t/anno circa.

C - ISTRUTTORIA E PARERI

Durante l'iter autorizzatorio per il rilascio della precedente A.U.A. sono stati acquisiti:

- parere del Comune di Finale Emilia, Servizio Urbanistica e Edilizia Privata, prot. n. 1344 del 15/1/2016;
- parere igienico sanitario, espresso dal Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda USL di Modena, Sede di Mirandola, prot. n. 3004/16 del 15/1/2016;

D - PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

PUNTO DI EMISSIONE N. 1 -
- ASPIRAZIONE FOSSA/SILOS +
- SFIATI SILOS DI MATERIE PRIME IN POLVERE E RIFIUTI POLVERULENTI +
- CENTRALE TERMOELETTRICA A BIOMASSE

portata massima	84.000	Nm^3/h
altezza minima del camino	30	m
Durata	24	h/g
Temperatura minima:		
in camera di post-combustione	850°	C
al camino	110°	C
Limiti massimi ammessi di inquinanti: (*)		
POLVERI TOTALI:		
media oraria	30	mg/Nmc
media giornaliera	10	mg/Nmc
NOX (come NO2):		
media oraria	200	mg/Nmc
media giornaliera	*150*	*mg/Nmc*
SOX (come SO2) media oraria	200	mg/Nmc
S.O.V. (come C-org. tot):		
media oraria	20	mg/Nmc
media giornaliera	*10*	*mg/Nmc*
CO (monossido di carbonio):		
media oraria	200	mg/Nmc
media giornaliera	*75*	*mg/Nmc*

Impianto di abbattimento:
Sistema SNCR (iniezione soluzione di Urea) +
Ciclone + Reattore Calce e Carbone attivo +
Filtro a tessuto ad alta temperatura con sistema di pulizia ad aria compressa

(*) Le concentrazioni massime di inquinanti sono espresse in riferimento al tenore di Ossigeno dell'11% ed alle condizioni di normalizzazione dei risultati, così come definite all' Art.271 del D.Lgs152/2006 cioè gas secco, temperatura di 273°K e Pressione di 101,3 KPa.

PUNTO DI EMISSIONE N. 2 – CALDAIA DI BACK-UP

PUNTO DI EMISSIONE N. 3 – GENERATORE ELETTRICO DI EMERGENZA

Dotazione impiantistica

1. Sistema di abbattimento non catalitico degli Ossidi azoto (SNCR), Ciclone separatore, Reattore con alimentazione di Calce idrata e Carbone attivo, Filtro a maniche;

2. Sistemi di misura in continuo con registrazione dei seguenti inquinanti e parametri di processo:
- Portata volumetrica dei fumi emessi a camino;
- Pressione, Temperatura, Umidità, Percentuale di Ossigeno e Percentuale di Anidride carbonica dei fumi emessi a camino;
- Polveri, Composti organici volatili (COT), Monossido di carbonio (CO), Ossidi di zolfo (SOx), Ossidi di azoto (NOx), Ammoniaca (NH3).

3. Sistemi di misura e registrazione della Temperatura nelle camere di Combustione e di Post-combustione.

4. Dispositivi di rilevazione della Tenore di Ossigeno in uscita della camera di post-combustione.

5. Sistemi di allarme che segnalino agli operatori il superamento di determinate soglie di per: Temperatura in camera di Post-Combustione, Monossido di Carbonio, Ossidi di Azoto, Ossidi di Zolfo, Polveri Totali, Composti Organici Volatili espressi come Carbonio (TOC).

6. Sistemi automatici di alimentazione della biomassa combustibile, dotati di rilevatori con registrazione in continuo, e collegati agli analizzatori degli inquinanti monitorati in continuo e ai rilevatori di Temperatura al camino e in camera di Post-combustione.

7. Dispositivi di rilevazione e registrazione (informatici o cartacei) del funzionamenti degli impianti di abbattimento:
Stato di funzionamento ON-OFF delle pompe dosatrici della soluzione di urea e verifica dell'effettivo arrivo di urea alle lance mediante:
- controllo sulla misura della pressione e della portata delle pompe di adduzione che segnali eventuali sovrapressioni, dovute a intasamenti, su un monitor di un computer della sala comando;
- controllo sulla misura del livello della soluzione presente nei serbatoi.
Stato di funzionamento ON-OFF del dosaggio della calce e del carbone attivo;
Registrazione pressione differenziale dei filtri a maniche;
Software dedicato che ottimizzi i dosaggi dei reagenti (Urea, calce, carboni attivi) sulla base dei risultati delle misurazioni in continuo.

8. Sistema automatico di alimentazione e blocco dell'alimentazione della biomassa.

9. Sistema di rilevazione anemometrica che deve funzionare e memorizzare in modo continuativo; i dati relativi alle registrazioni in continuo dell'intensità e direzione del vento devono essere resi facilmente fruibili dagli organi di controllo che devono poter avere accesso ai dati in archivio.

Gli sfiati dei sili di stoccaggio delle materie prime e dei rifiuti in stato polverulento devono essere convogliati ad idoneo sistema di abbattimento polveri (filtro a maniche in progetto).

Prescrizioni gestionali

Contenimento emissioni odorigene:
Il deposito annuale della biomassa sarà effettuato in sopraelevazione di 20-30 cm rispetto al piano campagna, al fine di evitare ristagni di acqua che potrebbero portare alla precoce decomposizione della biomassa stessa, con conseguente emanazione di odori. Tali depositi devono essere completamente coperti con strutture mobili (teli) di protezione dagli agenti atmosferici.

La Ditta dovra' gestire correttamente le coperture delle biomasse affinche' non si verifichino:

- generazione di acque di dilavamento,
- processi di fermentazione per eccessivi tenori di umidita' che possano comportare maleodoranze per le popolazioni eventualmente esposte,
- fenomeni che possano comportare la combustione dei materiali in deposito.

Per inquinanti e parametri di processo devono essere previsti **sistemi di allarme** che segnalino agli operatori il superamento di determinate soglie di Temperatura in camera di Post-Combustione, Monossido di Carbonio, Ossidi di Azoto, Ossidi di Zolfo, Polveri Totali, Composti Organici Volatili espressi come Carbonio (TOC).
Le soglie di allarme dovranno essere così strutturate:

- Prima soglia di allarme, corrispondente al raggiungimento di un valore medio orario pari al valore medio giornaliero o, nel caso di SOx, pari al 50% del valore limite: darne evidenza almeno con segnale luminoso o variazione cromatica sullo schermo riassuntivo dei controlli.
- Seconda soglia di allarme, corrispondente al raggiungimento di un valore medio orario pari all' 85% del valore limite orario: darne evidenza almeno con segnale acustico e segnale luminoso e variazione cromatica sullo schermo riassuntivo dei controlli.

In caso di superamento delle soglie di allarme devono essere attuate procedure atte al ripristino di una regolare funzionalità dell'impianto. Il sistema deve essere in grado di fornire in tempo reale anche indicazioni relative ai valori medi degli inquinanti emessi a partire dalle 00:00 di ogni giorno, in modo da prevenire eventuali superamenti delle medie giornaliere.

Ai fini del controllo della **corretta conduzione dei sistemi di contenimento delle emissioni**, la linea di combustione deve essere dotata dei seguenti dispositivi di rilevazione e registrazione in continuo (informatici e/o cartacei) di:

- Temperatura nella camera di combustione e post-combustione;
- Tenore di ossigeno umido in uscita dalle camere di post-combustione;
- Stato di funzionamento ON-OFF delle pompe dosatrici della soluzione di urea;
- Stato di funzionamento ON-OFF del dosaggio della calce;
- Registrazione pressione differenziale dei filtri a maniche;
- Blocco alimentazione biomassa nei casi previsti in autorizzazione.

La gestione dei reagenti necessari alla depurazione fumi (per gli inquinanti acidi e ossidi di azoto) deve essere effettuata elettronicamente tramite software dedicato che ottimizzi i dosaggi sulla base dei risultati delle misurazioni in continuo. Inoltre, deve essere effettuata la verifica dell'effettivo arrivo di urea alle lance mediante:

- controllo sulla misura della pressione e della portata delle pompe di adduzione che segnali eventuali sovrapressioni, dovute a intasamenti, su un monitor di un computer della sala comando;
- controllo sulla misura del livello della soluzione presente nei serbatoi.

Il gestore dovrà provvedere con adeguata cadenza ad effettuare la manutenzione di tutti gli impianti di depurazione degli effluenti gassosi, al fine di garantire con continuità il rispetto dei limiti delle emissioni autorizzate ed il rispetto degli standard prestazionali. Le procedure di esecuzione delle attività in oggetto ed i relativi documenti di registrazione dovranno essere tenuti a disposizione della autorità competente e di ARPA.

I sistemi di depurazione devono sempre essere attivi in tutti i periodi di funzionamento dell'impianto di combustione, incluse le fasi di avvio e fermata anche in assenza di biomassa nel forno.
In caso di fermate per avaria dei sistemi di verifica del funzionamento dei depuratori, l'azienda deve provvedere al ripristino funzionale degli stessi nel più breve tempo possibile e ad annotare tali interruzioni nel registro autocontrolli. L'impianto deve essere dotato di un parco-ricambi, relativamente ai rilevatori in continuo, sufficiente ad evitare inutili periodi di assenza di rilevazioni.

L'alimentazione di biomassa al forno non deve avvenire e/o deve essere interrotta immediatamente ed automaticamente nei seguenti casi:

- in fase di avvio, fino al raggiungimento della temperatura minima in camera di post-combustione;
- qualora la temperatura scenda sotto il valore minimo prescritto in autorizzazione per un periodo di tempo superiore a 1 ora;
- qualora si verifichi il superamento di uno dei limiti di emissione orari previsti per gli inquinanti monitorati in continuo;
- in caso di guasti o manutenzioni che pregiudicano il funzionamento degli impianti di depurazione fumi per tempi superiori ad 1 ora, fermo restando quanto previsto al punto precedente; di tali interruzioni dovrà essere fatta annotazione nel registro relativo agli autocontrolli.

A tal fine deve essere predisposto idoneo sistema di rilevazione e registrazione in continuo (informatico e/o cartaceo) dal quale si possa desumere la sospensione dell'alimentazione della biomassa nei casi sopra esposti.
Il periodo massimo di tempo per l'avviamento (durante il quale non vengono alimentati biomasse) deve essere il più breve possibile, compatibilmente con le esigenze tecniche specifiche.
Le camere di combustione devono essere dotate di bruciatori ausiliari (collocati dopo l'immissione dell'ultima aria di combustione) che entrino in funzione qualora la temperatura dei gas scenda al di sotto di 850°C anche nelle fasi di accensione e spegnimento, fintanto che vi sia biomassa in camera di combustione.
In fase di avvio devono essere sempre attivi i sistemi di depurazione ed i bruciatori ausiliari; non può essere alimentata biomassa finché le condizioni del forno non soddisfano i requisiti minimi di temperatura in camera di post-combustione. In fase di arresto deve essere bloccata l'alimentazione di biomassa al forno e devono essere mantenute le condizioni minime di temperatura in camera di post-combustione (bruciatori ausiliari) fino ad esaurimento della biomassa presente.
La messa in esercizio dell'impianto dovrà avvenire solamente dopo la piena funzionalità del nuovo sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni, dei sistemi di misura dei parametri di processo e dei sistemi di depurazione fumi.
In caso di avaria improvvisa del forno e/o messa in veglia, il gestore deve sempre mantenere in funzione tutti i sistemi di depurazione. In caso di guasti o malfunzionamenti dei sistemi di depurazione, fermo restando l'obbligo di misurazione degli inquinanti e di rispetto dei limiti, per interventi di ripristino superiori ad 1 ora deve essere bloccata l'alimentazione della biomassa; di tali interruzioni deve essere fatta registrazione nel registro degli autocontrolli.
Gli strumenti di misura dei parametri tecnici di processo, quali Sistemi di pesatura, Misuratori di Temperatura, Pressione, ecc. devono essere sottoposti a verifica di taratura con frequenza almeno annuale.

Monitoraggio delle condizioni di funzionamento

ARPAE Sezione di Modena, è incaricata di effettuare i controlli di rispettiva pertinenza in base all'art. 269, punto 6, del D.Lgs.152/2006.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 269, punto 4, lettera b) del D.lgs. 152/2006, l'impresa in oggetto è tenuta ad effettuare gli autocontrolli delle proprie emissioni con una periodicità almeno:
- **annuale per il punto di emissione n. 1 di Acido cloridrico, Mercurio e Metalli;**
- **biennale per il punto di emissione n. 1 per Microinquinanti Organici (IPA e PCDD-PCDF).**

Al fine di permettere il corretto svolgimento delle attività di vigilanza e controllo da parte degli enti preposti (Comune di Finale Emilia e ARPAE), il gestore dell'impianto dovrà provvedere a mantenere costantemente informati gli enti interessati dell'attività dell'impianto, secondo le modalità descritte nel presente paragrafo.

In fase di esercizio, il gestore dell'impianto è tenuto a presentare, **entro il 31 marzo di ogni anno**, una relazione relativa all'attività effettuata nell'anno solare precedente. La Relazione annuale dovrà riportare:
- Tipologie e rispettivi quantitativi della biomassa avviata alla combustione;
- Elenco delle aziende fornitrici della biomassa, con l'indicazione della loro localizzazione geografica, nonché delle quantità fornite;
- Quantitativi e tipologie (C.E.R.) dei rifiuti prodotti e relative modalità di smaltimento;
- Consumi di risorse idriche, suddivisi per tipologia di risorsa utilizzata;
- Consumi di materie prime e reagenti relativi all'intero processo di combustione;
- Energia importata e prodotta ed esportata con bilancio energetico dell'impianto;
- Consumo di combustibili: metano e gasolio (utilizzo per servizi interni);
- Cronologia delle fermate dell'impianto;
- Rendicontazione su base mensile delle ore complessive di funzionamento dell'impianto di combustione e del potere calorifico medio della biomassa;
- Rendicontazione su base mensile di: temperatura media in camera di combustione, temperatura media in camera di Post-Combustione (°C), percentuale media di ossigeno nei fumi umidi all'uscita della camera di combustione, temperatura media di emissione a camino;

Misure in continuo: rendicontazione su base mensile della portata di emissione media e, per ciascun inquinante, dei flussi di massa emessi, del numero di medie giornaliere valide e quelle scartate per problemi ai sistemi di misurazione, del numero di valori eccedenti i limiti emissivi orario e giornaliero e dell'indice di disponibilità mensile delle medie orarie;
- Misure in continuo: rendicontazione su base annuale della portata di emissione media e, per ciascun inquinante, dei flussi di massa emessi, dei valori medi di concentrazione annua, del numero di medie giornaliere valide e quelle scartate per problemi ai sistemi di misurazione, dei valori medi giornalieri minimo e massimo misurati nel corso dell'anno, dei valori medi orari minimo e massimo misurati nel corso dell'anno, del numero di valori eccedenti i limiti emissivi orario e giornaliero e dell'indice di disponibilità annuale delle medie orarie;
- Resoconto delle attività di verifica, taratura e controllo dei sistemi di monitoraggio in continuo.

La Relazione Annuale dovrà essere corredata da:
- Un commento ai dati presentati, in modo da evidenziare le prestazioni ambientali conseguite nel tempo;
- La documentazione attestante l'ottenimento/mantenimento delle eventuali certificazioni ambientali (UNI EN ISO 14001, EMAS, ecc.).

Comunicazioni immediate

Il **gestore deve comunicare**, nel più breve tempo possibile (entro la mattina del giorno lavorativo successivo a quello in cui si verifica l'evento), mediante Fax, i seguenti eventi:

- superamento di un valore limite relativo ad una misurazione in continuo oraria o giornaliera (comunicazione ad ARPAE). La comunicazione deve essere effettuata nel più breve tempo possibile e deve essere inviata anche copia del report giornaliero archiviato in azienda;

- guasti, anomalie dei dispositivi di depurazione o interruzioni di funzionamento conseguenti a manutenzioni ordinarie e/o straordinarie degli stessi di durata superiore a 1 ora (comunicazione ad ARPAE);
- fermata, avvio/riavvio delle linee, con indicazione del periodo di inizio combustione biomassa (comunicazione ad ARPAE);
- interruzioni superiori a 8 ore dei sistemi di misura in continuo degli inquinanti e dei parametri di processo per i quali è previsto un limite. In caso di interruzioni programmate, le suddette comunicazioni devono essere inviate preventivamente (comunicazione ad ARPA e Provincia).

Le comunicazioni ed i Report da inviare ad ARPAE in forma cartacea, elettronica o via fax dovranno essere inviate alla sede della Sezione Provinciale di Modena.

La ditta deve tenere a disposizione di ARPAE appositi **Registri con pagine numerate e bollate da ARPAE e firmate dal Responsabile dell'impianto**, su cui sono annotati data e ora degli **autocontrolli discontinui** (allegando i rapporti di prova), nonché i risultati delle misurazioni continue riportati sottoforma di **Report giornalieri** con le informazioni di seguito richieste.
I registri cartacei devono essere conservati in archivio per almeno 5 anni. Copie informatizzate dei risultati delle misurazioni in continuo di inquinanti e parametri di processo (sia dati grezzi, che elaborati alle condizioni di normalizzazione) devono essere conservati in archivio per almeno 5 anni.
Il gestore deve produrre, al termine di ogni giornata lavorativa, **i seguenti Report giornalieri** sul funzionamento dell'impianto:

- report giornaliero con i risultati delle misure in continuo dei parametri di processo e degli inquinanti emessi, presentati come medie orarie registrate ed elaborate come descritto di seguito;
- report giornaliero con i risultati delle misure in continuo dei parametri di processo e degli inquinanti, presentati come media oraria, ma senza elaborazioni e senza detrazione dell'intervallo di confidenza.

I report non possono riportare valori nulli o negativi; in questi casi i risultati delle misurazioni devono essere indicati con riferimento al limite di rilevabilità della misurazione, esplicitando numericamente il valore (ad esempio, per gli inquinanti, riportando una indicazione del tipo <1mg/Nmc).

Requisiti del report giornaliero con dati elaborati

Il Report giornaliero con i risultati delle misure dei parametri di processo e degli inquinanti, presentati come medie orarie convalidate, normalizzate ed elaborate previa detrazione dell'intervallo di confidenza, deve riportare le seguenti informazioni:

- Temperatura di emissione a camino e Temperatura in camera di Post-Combustione (°C);
- Pressione del gas (mbar) ed Umidità relativa misurate a camino (% v/v);
- Percentuale di Anidride Carbonica misurata a camino (riferita al gas secco);
- Percentuale di Ossigeno a camino (riferita al gas secco);
- Portata di aria di emissione (riferita a gas secco, 273°K, 101,3 KPascal);
- Concentrazione oraria in mg/Nmc degli inquinanti misurati in continuo (riferita a gas di processo secco, 273°K, 101,3 KPascal, Ossigeno=11%), ottenuta previa detrazione dell'intervallo di confidenza al 95%;
- Motivazione della eventuale mancanza del dato orario (mediante annotazioni brevi);
- Nella parte inferiore della tabella dovranno essere riportati:
  - Valori orari minimi e massimi del giorno, per ciascun parametro o inquinante, e limiti di emissione;
  - N° di medie orarie valide, n° medie orarie eccedenti i limiti di emissione;
  - Valore medio giornaliero oppure indicazione "non valido" o "non calcolato" nei casi descritti di seguito.

Requisiti del report giornaliero con dati NON elaborati

Il Report giornaliero con i risultati delle misure dei parametri di processo e degli inquinanti non elaborati, presentati come medie semiorarie convalidate, deve riportare le seguenti informazioni:

- Temperatura di emissione a camino (°C);
- Portata di aria di emissione (riferita a gas secco, 273°K, 101,3KPascal);
- Percentuale di Ossigeno a camino (riferita al gas secco);
- Concentrazione media oraria convalidata degli inquinanti misurati (riferita al gas secco), senza elaborazione e senza detrazione dell'intervallo di confidenza al 95%;
- Concentrazione oraria convalidata ed elaborata in mg/Nmc degli inquinanti misurati in continuo (riferita a gas di processo secco, 273°K, 101,3 KPascal, Ossigeno=11%), senza detrazione dell'intervallo di confidenza al 95%. Questi valori saranno quelli da utilizzare per i calcoli delle medie giornaliere e dei flussi di massa degli inquinanti misurati in continuo;
- Indicazione degli intervalli di confidenza che vengono sottratti alle medie orarie valide.

Comunicazioni e requisiti di notifica specifici

Il gestore deve mantenere disponibili in tempo reale, i dati relativi alle misurazioni degli inquinanti ed altri dati caratteristici del funzionamento dell'impianto.
Il gestore deve comunicare, ad inizio anno, il piano previsionale indicativo delle attività di fermata e/o manutenzione programmata della linea di combustione e di taratura dei sistemi di monitoraggio degli inquinanti.
Qualora espressamente richiesto, il gestore deve comunicare ad ARPAE, con congruo anticipo, l'effettuazione delle verifiche periodiche di taratura del sistema di misurazione.

Il gestore deve comunicare inoltre obbligatoriamente e con congruo anticipo, l'effettuazione delle verifiche periodiche di taratura e controllo del sistema di misurazione SME.

Monitoraggio delle Emissioni

Sulla linea di combustione devono essere registrati e misurati obbligatoriamente con modalità continue i seguenti inquinanti e parametri di processo:

- portata volumetrica dei fumi emessi a camino;
- pressione, temperatura, umidità, percentuale di ossigeno e percentuale di anidride carbonica dei fumi emessi a camino;
- polveri, composti organici volatili (COT), monossido di carbonio (CO), ossidi di zolfo (SOx), ossidi di azoto (NOx), Ammoniaca (NH3).

L'Autorità Competente, a seguito della acquisizione dei dati sul monitoraggio in continuo dell'ammoniaca potrà definirne opportuni valori limite.
Il sistema di elaborazione dati, verifica e segnalazione di superamenti di soglie di allarme e limiti di emissione deve essere in grado di presentare le misure sottoforma di report o tabelle in adeguato formato. Il suddetto sistema di rilevamento e registrazione deve rispondere alle caratteristiche indicate nell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs 152/2006 che riprende quanto precedentemente stabilito nel DM 21/12/1995, abrogato dalla stesso D.Lgs.152/2006.
I sistemi di misurazione in continuo devono avere le caratteristiche tali che gli intervalli di confidenza associati ai risultati delle misurazioni, determinati con riferimento a concentrazioni pari ai valori medi giornalieri, non devono eccedere le percentuali riportate di seguito (D.Lgs 133/2005 + Allegato 2, parte II, sezione 8 del D.Lgs152/2006):

Polveri	30%
NOx espressi come NO2	20%
SOx espressi come SO2	20%
COV espresso come Carbonio Organico Totale	30%
CO	10%

L'intervallo di confidenza deve essere calcolato secondo quanto descritto nella norma UNI EN ISO 14956 oppure nella norma UNI EN 14181 (QAL-1). Ogni altra metodologia di calcolo deve essere preventivamente discussa con l'autorità competente ed ARPA.
I sistemi di misurazione in continuo alle emissioni devono essere sottoposti con regolarità a manutenzione, verifiche, test di funzionalità, calibrazione e taratura secondo quanto indicato nel D.Lgs. 152/2006 - Allegato VI e dalla norma UNI EN 14181. Le procedure seguite dalla azienda devono essere tenute a disposizione dell'Autorità competente e di ARPAE e devono comprendere almeno:

- verifiche periodiche ed automatiche di autodiagnosi del sistema;
- calcolo dell'intervallo di confidenza delle misurazioni;
- verifiche periodiche di calibrazione (zero e span con gas certificati) degli analizzatori;
- verifiche periodiche di taratura del sistema di misurazione con metodi di riferimento e calcolo dell'Indice di Accuratezza Relativo (IAR) previsto dal D.Lgs. 152/2006;
- verifiche previste dalla norma UNI EN 14181 sulla assicurazione di qualità dei sistemi automatici di misura (corretta installazione, test di sorveglianza annuale, ecc.).

All'atto dell'installazione, il Sistema di Monitoraggio delle Emissioni deve essere sottoposto alle verifiche descritte nella norma UNI EN 14181 (QAL-2) e, almeno annualmente, alle verifiche periodiche di taratura del sistema di misurazione con metodi di riferimento e calcolo dell'Indice di Accuratezza Relativo (IAR) previste dal D.Lgs. 152/2006 e dalla norma UNI EN 14181.
Il sistema di monitoraggio deve prevedere l'introduzione di aria di ZERO (esente da inquinanti) e di gas di calibrazione (SPAN) sia direttamente all'analizzatore (calibrazione dell'analizzatore), sia all'estremità della sonda di prelievo (verifica del sistema sonda-linea di prelievo-analizzatore) per la verifica di eventuali disfunzioni o anomalie nella linea di campionamento. Il gestore deve perciò avere SEMPRE disponibili bombole di gas certificati con garanzia di validità (ovvero non scadute) presso l'impianto, a concentrazione paragonabili ai valori limite da verificare. La verifica di ZERO dell'analizzatore di Ossigeno è eseguita con aria ambiente purificata, alla concentrazione teorica di Ossigeno pari a 20,9%. Verifiche accettabili di ZERO del solo analizzatore e della linea di prelievo + analizzatore indicano piena funzionalità del sistema. Verifiche accettabili di SPAN del solo analizzatore e di SPAN della linea di prelievo + analizzatore indicano piena funzionalità del sistema. Il gestore verificherà il corretto funzionamento delle apparecchiature di misura in continuo alle emissioni e ne controllerà periodicamente la risposta sull'intero campo di misura (verifiche di ZERO e SPAN), con periodicità almeno semestrale. Il sistema di misurazione in continuo si ritiene pienamente funzionante se lo IAR calcolato con le modalità previste dall'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 - risulta superiore a 80% sia per gli inquinanti misurati sia per i parametri Portata volumetrica ed Ossigeno in emissione. Valori di IAR inferiori ad 80% possono essere accettati, previa valutazione dell'Autorità competente e di ARPA, nel caso in cui i livelli di concentrazione a cui sono effettuate le prove in parallelo siano sensibilmente inferiori al valore limite giornaliero di emissione.
Il gestore deve inoltrare ad ARPAE una relazione contenente i resoconti delle attività di taratura dei sistemi di misura in continuo alle emissioni, comprensivo del calcolo dello IAR e degli intervalli di confidenza.
Nei casi in cui l'impianto sia funzionante ma, a causa di problemi al sistema di misurazione, mancano misure in continuo degli inquinanti o dei parametri di processo necessari al calcolo delle concentrazioni normalizzate (% di Ossigeno, % di CO2, % di Vapore acqueo, ecc.) dovranno essere attuate le seguenti misurazioni:

- per le prime 48 ore di blocco, sarà sufficiente mantenere in funzione gli strumenti che registrano il funzionamento degli apparati di depurazione;
- dopo le prime 48 ore di blocco, dovrà essere eseguita una misura discontinua al giorno, della durata di almeno 120 minuti, per Polveri e Ossidi di Azoto e % di Ossigeno.

Nei casi in cui l'impianto sia funzionante, ma a causa di problemi al sistema di misurazione manchino risultati di misurazioni in continuo di uno o più parametri necessari alla normalizzazione dei risultati (% di Ossigeno, % di CO2, % di Vapore acqueo, ecc.), i calcoli devono essere eseguiti utilizzando il valore medio misurato nella giornata precedente al periodo di mancanza dati, per le prime 48 ore, oppure utilizzando i risultati medi delle misurazioni discontinue prescritte, effettuate dopo le prime 48 ore in sostituzione di quelle continue. I risultati normalizzati

ottenuti con queste modalità di calcolo dovranno essere contrassegnati sui report con apposite annotazioni esplicative.
Il funzionamento dell'impianto in caso di assenza di monitoraggio in continuo per un periodo superiore a 96 ore (4 giorni) è vincolato all'espressione di nulla osta *preventivo* dell'Autorità competente da richiedere a cura del gestore.
Tutte le attività di controllo, verifica e manutenzione dei sistema di misurazione in continuo devono essere riportata in apposito registro da tenere a disposizione di ARPAE.
Per la verifica dei limiti di emissione degli inquinanti misurati con modalità discontinue e per la verifica degli analizzatori in continuo con metodi di confronto, devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi. I metodi di campionamento ed analisi utilizzati devono essere in grado di determinare quantità congrue al valore limite da verificare, indicativamente pari a circa il 10% del valore limite stesso.

METODI MANUALI DI CAMPIONAMENTO E ANALISI DI EMISSIONI

Parametro/Inquinante	Metodi indicati
Portata e Temperatura emissione	UNI 10169 UNI EN ISO 16911:2013 (*)
Polveri o Materiale Particellare	UNI EN 13284-1 (*)
Metalli	UNI EN 14385
Mercurio	UNI EN 13211
Microinquinanti Organici (PCDD+PCDF – Policlorodibenzodiossine e Policlorodibenzofurani e PCB - Policlorobifenili))	UNI EN 1948
Microinquinanti Organici (IPA - idrocarburi policiclici aromatici)	ISTISAN 88/19 - UNICHIM 825 – DM 25/8/00 Allegato 3 ISTISAN 97/35 Campionamento UNI EN 1948 ISO 11338-1 e 2:2003
Gas di combustione (Anidride carbonica)	Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Gas di combustione (Monossido di carbonio)	Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR) UNI EN 15058:2006 (*)
Gas di combustione (Ossigeno)	Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR, ossido di zirconio) - UNI EN 14789 (*)
Composti organici volatili (espressi come Carbonio Organico Totale)	UNI EN 12619 (*)
Ossidi di Zolfo	UNI 10393 - UNI EN 14791 (*)
Ossidi di Azoto	Analizzatori automatici a celle elettrochimiche o FTIR - UNI EN 14792 (*)
Acido cloridrico	UNI EN 1911 (*)
Ammoniaca	UNICHIM 632 (analisi spettrofotometrica o potenziometrica con IRSA 4030) UNICHIM 269–EPA CTM-027:1997(*)
Umidita'	UNI EN 14790 (*)

Nota: i metodi contrassegnati con (*), essendo metodi di riferimento, sono da utilizzare obbligatoriamente per le verifiche dello SME ai sensi della norma UNI EN 14181.

Accessibilità per il prelievo

Il gestore è tenuto a rendere accessibili e campionabili le emissioni in aria oggetto della autorizzazione, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro. In particolare devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati:
Ogni emissione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo. I punti di prelievo devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento (UNI 10169 e UNI EN 13284-1) ovvero almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità. In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo. Il numero di punti di prelievo è stabilito sulla base della tabella seguente:

Condotti circolari		Condotti rettangolari		
Diametro (metri)	N° punti prelievo	Lato minore (metri)	N° punti prelievo	
fino a 1m	1	fino a 0,5m	1	al centro del lato
da 1m a 2m	2 (posizionati a 90°)	da 0,5m a 1m	2	al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
superiore a 2m	3 (posizionati a 60°)	superiore a 1m	3	

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici e filettatura (interna) di dimensioni adeguate alla esecuzione di tutte le misure ed i campionamenti previsti in autorizzazione. I punti di prelievo devono essere collocati ad almeno 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.
I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro (DPR 547/55, DPR 303/56, DPR 164/56, DLgs 81/2008 e successive modifiche). L'azienda dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto, la collocazione e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.
Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere ben definito ed identificato, nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolino la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.
Per il sollevamento delle attrezzature fino al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori un sistema di sollevamento elettrico adeguato per il carico degli strumenti. Il sistema di sollevamento elettrico deve essere collocato nelle immediate vicinanze della postazione di lavoro.
La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di: parapetto normale su tutti i lati, piano di calpestio orizzontale ed antisdrucciolo per evitare cadute e devono essere dotate di protezione contro gli agenti atmosferici.

Valutazione dei risultati delle misurazioni

La valutazione dei risultati delle misurazioni continue e discontinue deve essere eseguita secondo le indicazioni riportate all'Art.271 del D.Lgs152/2006 ed all'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs 152/2006. In particolare:

La valutazione dei risultati delle misurazioni discontinue e delle misurazioni continue, relativamente al solo valore medio orario, deve essere effettuata previa sottrazione dell'incertezza della misurazione così come proposto nelle "Linee guida in materia di sistemi di monitoraggio", Allegato II, punto H del DM 31/01/2005.
La valutazione dei risultati delle misurazioni continue, relativamente al valore medio giornaliero, deve essere effettuata senza sottrazione dell'incertezza della misurazione.
I valori medi orari sono ritenuti validi (convalidati) se:

- i dati elementari sono stati acquisiti in assenza di segnali di allarme e/o anomalie delle strumentazioni di misura
- nel periodo indicato sono validi almeno il 70% dei dati elementari
- i risultati rientrano nel range di calibrazione strumentale.
- si riferiscono ad ore di normale funzionamento

I valori medi giornalieri sono calcolati a partire dai valori medi orari convalidati. I valori medi giornalieri sono da considerarsi validi se per il loro calcolo non sono stati scartati, a causa di malfunzionamento o manutenzione del sistema di misura in continuo, più di 3 valori medi orari in un giorno (dato non valido). Non più di 10 valori medi giornalieri possono essere scartati a causa di disfunzioni o per ragioni di manutenzione dei sistemi di misurazione in continuo. Il periodo di 10 giorni è da considerare riferito a ciascun singolo inquinante e non include le giornate di mancanza dati imputabili ad attività di taratura e calibrazione del sistema di misura, fino ad un massimo di 5 giorni/anno. In ogni caso, le giornate nelle quali si effettuano misure discontinue in sostituzione di quelle continue, nei casi previsti e a causa di problemi al sistema di misurazione, sono da conteggiare come giornate con mancanza di misurazioni continue. Se in un anno più di 10 giorni non sono considerati validi per tali ragioni, l'Autorità competente prescrive al gestore di assumere adeguati provvedimenti per migliorare l'affidabilità del sistema di controllo.
Il valore medio giornaliero non si deve calcolare per un numero di ore di normale funzionamento inferiore a 6 (dato non calcolato).
I flussi di massa degli inquinanti emessi in un determinato periodo temporale si calcolano dalle misure medie di: Portata volumetrica, concentrazione degli inquinanti e ore di funzionamento dell'impianto, con la seguente formula:

$$Flusso\ di\ massa\ \ (Kg) = \overline{E} \times \frac{21 - \overline{O}m}{21 - 11} \times Portata\ \ Volumetrica\ Media \times \frac{1}{10^6} \times h$$

$\overline{E}$ = Concentrazione media dell'inquinante in oggetto. Nel caso di misure continue corrisponde alla concentrazione media di emissione, ottenuta dai valori medi orari validi nel periodo di tempo a cui si riferisce il flusso di massa. Nel caso di misure discontinue corrisponde al risultato della misurazione stessa, considerata rappresentativa dell'intervallo di tempo a cui si riferisce il flusso di massa. In entrambi i casi il risultato è espresso come mg/Nmc di gas di processo secco, normalizzato all'Ossigeno 11%.
$\overline{O}m$ = Tenore medio di ossigeno di processo misurato a camino (%v/v gas secco): corrisponde alla concentrazione media di processo in emissione, ottenuta dai valori medi orari validi nel periodo di tempo a cui si riferisce il flusso di massa.
$Portata\ Volumetrica\ Media$ = Portata media di processo emessa (Nmc/h gas secco): è il valore medio di portata ottenuto dai valori medi orari validi nel periodo di tempo a cui si riferisce il flusso di massa.
h = Numero di ore di funzionamento dell'impianto nel periodo di tempo a cui si riferisce il flusso di massa.
Nel caso in cui il flusso di massa sia ottenuto anche da concentrazioni "inferiori al limite di rilevabilità", nel calcolo dei valori medi tali misure sono da considerare pari alla metà del limite di rilevabilità stesso, così come previsto dal documento tecnico "rapporto ISTISAN 04/15".
Per la Portata volumetrica della emissione: NESSUN valore medio giornaliero deve superare il valore limite. La valutazione deve essere eseguita previa sottrazione dell'incertezza della misurazione, così come proposto nelle "Linee guida in materia di sistemi di monitoraggio", Allegato II, punto H del DM 31/01/2005. Alla Portata volumetrica di emissione è associata una incertezza di misura pari al 10% del valore medio misurato.

L’indice di disponibilità mensile delle medie orarie deve essere calcolato come rapporto tra il numero di valori medi orari validi ed il numero complessivo di ore di funzionamento dell’impianto. L’indice di disponibilità mensile deve essere superiore a 80%; nel caso in cui non lo fosse l’Autorità competente prescrive al gestore di assumere adeguati provvedimenti per migliorare l’affidabilità del sistema di controllo.
Il potere calorifico delle biomasse deve essere determinato, oltre che mediante misurazioni dirette periodiche, anche attraverso calcoli appropriati sulla base della produzione di vapore e di altri parametri caratteristici dell’impianto.

Il limite fissato per la temperatura minima al camino si intende rispettato se la media giornaliera risulta uguale o superiore al limite minimo. La valutazione deve essere eseguita previa somma dell’incertezza della misurazione, così come proposto nelle “Linee guida in materia di sistemi di monitoraggio”, Allegato II, punto H del DM 31/01/2005.

ARPAE-SAC di Modena, sulla base dell’evoluzione dello stato di qualità dell’aria della zona in cui si colloca lo stabilimento e delle migliori tecniche disponibili, potrà procedere al riesame del progetto e all’aggiornamento dell’autorizzazione.

La Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE-Modena
Dott.ssa Barbara Villani

Allegato IMPATTO ACUSTICO

Ditta SMB FINALE EMILIA SRL (ex ENEL GREEN POWER FINALE EMILIA SRL) (Imp. v. CERESA N. 11) FINALE EMILIA (MO).

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Rumore	Comunicazione o nulla osta di cui alla Legge 447/1995 **Voltura**

A - PREMESSA NORMATIVA

La legge 26/10/1995, n. 447 “Legge quadro sull'inquinamento acustico” stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione.

In attuazione dell'art. 4 della L. 447/95, la Legge Regionale 9/5/2001, n. 15 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico” detta norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente esterno ed abitativo dalle sorgenti sonore.
Con la Delibera della Giunta Regionale 21/01/2002 n. 45 vengono varati i “Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività ai sensi dell’art. 11, comma 1 della L.R. 15/2001”.
Successivamente la Regione Emilia Romagna ha emanato la Delibera della Giunta Regionale n. 673 del 14/04/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 15/2001".

Il Decreto Presidente della Repubblica 19/10/2011, n. 227 ha introdotto criteri di “Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – scarichi acque – impatto acustico”.

B - PARTE DESCRITTIVA

In data 14/11/2018, acquisita agli atti con prot. n. 23465, è pervenuta alla Scrivente Agenzia la nota con la quale si comunica la variazione di denominazione sociale da ENEL GREEN POWER FINALE EMILIA SRL a SMB FINALE EMILIA SRL**,** con la quale si dichiara altresi' che non sono intervenute modifiche sostanziali all’impianto produttivo di v. Ceresa n. 11 – Finale Emilia.

Nello stabilimento di cui sopra è svolta attività di produzione di energia termoelettrica con centrale alimentata a biomasse.

L'attivita' di cui sopra è autorizzata all’utilizzo di sorgenti di rumore come da Allegato Impatto Acustico alla Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione Dirigenziale di ARPAE-SAC di Modena n. 1833 del 6/4/2017 per la configurazione di seguito descritta.

In assenza di zonizzazione acustica comunale così come disposto dall'art. 2 della LR 15/2001, l'area di pertinenza della centrale termoelettrica a biomasse (classificata dal PRG vigente come zona D5 industriale speciale destinata ad impianto a biomassa) è attribuibile, secondo i criteri e le condizioni per la classificazione acustica del territorio comunale (DGR 2053/01), ad una classe IV – area ad intensa attività umana - con limiti pari a 65 dBA di giorno e 55 dBA di notte. L'impianto, posto all'interno del sito dell'ex zuccherificio, confina a sud-est con l'area di pertinenza del deposito zuccheri (COPROB) attribuibile anch'esso ad una classe IV; più a margine è presente l'area agricola, riferibile ad una classe III - area mista - con limiti pari a 60 dBA di giorno e 50 dBA di notte, all'interno della quale è stato individuato il ricettore più prossimo: R1 destinato ad Albergo.

Le sorgenti sonore fisse della centrale termoelettrica alimentata a biomasse vegetali solide, di seguito descritte, sono localizzate internamente al sito d'impianto e saranno funzionanti in modo continuo (24 ore/giorno).

SORGENTI SONORE		
Riferimento planimetria allegato 02	**Definizione sorgente**	**Tipo di Ubicazione (interna ad edifici/esterna)**
1	Apparecchiature forno	Esterna
2	Ventilatore aria combustione primaria e ricircolo gas	Esterna
3	Soffiatore di fuliggine	Esterna
4	Motore nastro trasportatore	Esterna
5	Apparecchiature filtro a maniche	Esterna
6	Apparecchi per reagenti	Esterna -Interna
7	Filtro a maniche	Esterna
8	Pompe varie	Interna
9	Ventilatore estrazione	Esterna
10	Turbo gruppo	Interna
11	Compressori aria	Interna
12	Pompe alimento	Interna
13	Gruppo elettrogeno	Interna
14	Torre evaporativa	Esterna
15	Gruppo pompaggio VV.F.	Interna
16	Centrale oleodinamica	Esterna
17	Estrattore silo	Esterna
18	Trasformatore	Esterna

Risulta funzionante 24 ore/giorno anche la movimentazione interna della biomassa: si prevedono 230 viaggi con la pala meccanica e 58 viaggi con i camion; tale movimentazione sarà svolta con l'utilizzo di 3 pale gommate e 6 camion. Mentre le operazioni di smaltimento degli inerti derivanti dal processo interesserà il solo periodo diurno (dalle 08:00 alle 12:00 e dalle 13:30 alle 17:00).

Lo studio di impatto acustico elaborato nel 2008, nella versione definitiva integrato con le valutazioni del 2009, fornisce il confronto tra lo scenario acustico attuale (con una parte di attività dell'ex zuccherificio ancora presente) e quello futuro, che verrà a determinarsi una volta realizzati tutti gli impianti e gli edifici connessi alla centrale termoelettrica a biomassa. Da tale confronto (mappe di isolivello sia per il periodo diurno che notturno) emergono dati numerici sostanzialmente rispettosi dei valori limite di immissione assoluti della ipotizzata classificazione acustica comunale: Classe IV per l'area di pertinenza della centrale e Classe III per le aree agricole contigue.
Risulta verificato anche il rispetto del valore limite d'immissione differenziale nei confronti del ricettore individuato (albergo), posto al confine sud-est dell'area produttiva.

Ciò nonostante si rileva che il rispetto dei limiti sarà assicurato mediante l'attuazione di opere mitigatorie del rumore, dettagliatamente descritte nello studio del rumore **datato 12 gennaio 2008.** Si nota che tali opere dovrebbero essere estese anche al ventilatore centrifugo asservito ai due silos ancora esistenti del vecchio zuccherificio (oggi COPROB).

C - ISTRUTTORIA E PARERI

Durante l'iter autorizzatorio per il rilascio della precedente A.U.A.:

- è stata esaminata la documentazione complessivamente trasmessa via PEC dallo Sportello Unico Attività Produttive del Comune di Finale Emilia con nota prot. **SUAP 417/2015** del 19/10/2015 e del 22/10/2015 (prot. Arpae rispettivamente 13145 del 19/10/2015 e 13338 del 23/10/2015), nello specifico gli elaborati tecnici allegati alla domanda di AUA;
- è stato tenuto conto che le variazioni impiantistiche proposte con l'istanza di modifica dell'Autorizzazione Unica ai sensi del Dlgs. 387/2003 (Determinazione 67/2010), *che riguardano principalmente gli scarichi idrici e lo stoccaggio della biomassa*, non andranno a cambiare l'assetto impiantistico (sorgenti sonore) della situazione documentata nella valutazione d'impatto acustico già prodotta nell'ambito del procedimento iniziale; nello specifico l**o studio datato 12 gennaio 2008 e l'elaborato integrativo datato 24 aprile 2009** (entrambi presentati dalla Ditta ECO Spark SpA);
- **visto il Verbale della Conferenza dei Servizi del giorno 15/01/2016,** volta alla conclusione del procedimento inerente l'oggetto;

D - PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

Il nulla osta ai soli fini acustici, fatti salvi i diritti di terzi, è rilasciato per l'utilizzo, presso il fabbricato destinato ad attività di centrale termoelettrica a biomasse, posto in comune di FINALE EMILIA, via Ceresa, 11 (ex zuccherificio), delle sorgenti di rumore a servizio di SMB FINALE EMILIA SRL, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. le opere mitigatorie del rumore descritte nello studio del rumore datato 12 gennaio 2008 devono essere estese anche al ventilatore centrifugo asservito ai due silos ancora esistenti del vecchio zuccherificio (oggi COPROB).

2. in fase di esercizio devono essere mantenute modalità tecnico/gestionali sulle sorgenti sonore installate tali da assicurare nel tempo la compatibilità acustica rispetto al contesto territoriale circostante; in particolare deve essere verificato periodicamente lo stato di usura delle sorgenti sonore, intervenendo prontamente qualora il deterioramento di parti di esse provochino un reale incremento della rumorosità ambientale, provvedendo anche alla sostituzione delle stesse qualora necessario;

3. l’inserimento e/o l’installazione di ulteriori sorgenti sonore resta subordinata a preventive valutazioni di compatibilità acustica.

La Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE-Modena
Dott.ssa Barbara Villani

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.
da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. ____ fogli, è conforme all’originale firmato digitalmente.

Data _____ Firma _____

Si attesta che il presente documento è copia conforme dell'atto originale firmato digitalmente.